

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

(Stato di previsione dell'entrata)

ART. 1.

È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1975, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (*Tabella n. 1*).

È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti al medesimo anno.

(Totale generale della spesa)

ART. 2.

È approvato in lire 29.474.604.201.000 il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1975.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)

ART. 3.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1975, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 2*).

ART. 4.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, la spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale è stabilita, per l'anno finanziario 1975, in lire 2.050.000.000.

ART. 5.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 febbraio 1973, n. 17, l'assegnazione a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è stabilita, per l'anno finanziario 1975, in lire 750.000.000.

ART. 6.

L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, per l'anno fi-

nanziario 1975, è autorizzata in lire 17 miliardi e 625 milioni, ivi comprese le assegnazioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali, e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

ART. 7.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario iscrivere al capitolo n. 4493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 8.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, l'ammontare del contributo dello Stato nelle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Provincie, è stabilito, per l'anno finanziario 1975, in lire 100 miliardi.

ART. 9.

Ai sensi dell'articolo 3, lettera a) della legge 19 luglio 1971, n. 565, il contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIIRC) è stabilito, per l'anno finanziario 1975, in lire 3.500.000.000.

ART. 10.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare è stabilita, per l'anno finanziario 1975, in lire 20.000.000.

ART. 11.

Ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, la somma occorrente per sopperire agli oneri connessi al funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa è stabilita, per l'anno finanziario 1975, in lire 1.000.000.000.

ART. 12.

Ai sensi dell'articolo 14 - punto 6 - del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, l'apporto integrativo dello Stato a favore del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, è stabilito, per l'anno finanziario 1975, in lire 74.000.000.000 ed è iscritto al capitolo n. 4546 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dei fondi iscritti al predetto capitolo n. 4546 al capitolo n. 1578 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1975.

ART. 13.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 luglio 1966, n. 526, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del servizio per capitale e interessi dei prestiti contratti dal comune di Venezia per il finanziamento di opere dirette alla salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città, è stabilito, per l'anno finanziario 1975, in lire 4.000.000.000.

ART. 14.

L'assegnazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso, è stabilita, per l'anno finanziario 1975, in lire 75 miliardi, ivi compreso l'onere per il personale non statale addetto agli Istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

ART. 15.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 gennaio 1962, n. 7, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del corso delle emissioni, nonché del servizio per capitale ed interessi delle obbligazioni emesse dal comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, è stabilito, per l'anno finanziario 1975, in lire 20.070.000.000.

ART. 16.

La quota parte degli stanziamenti autorizzati a favore della Cassa per il Mezzogiorno, con l'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario, è stabilita, per l'anno finanziario 1975, in lire 350.000.000.000.

Si applicano, a dette operazioni, le norme di cui al quarto comma dello stesso articolo 17.

ART. 17.

Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, calcolato ai sensi dell'articolo 26, lettera *a*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181 e dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1971, n. 167, resta determinato, per l'anno finanziario 1975 - dedotto l'importo indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, concernente trasferimento alle regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative statali e la somma prevista dall'articolo 6-*quarter* del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36 - in lire 392.804.319.000.

ART. 18.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo di lire 607.733.504.000 a copertura del disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa per l'anno 1975.

Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le poste e le telecomunicazioni.

ART. 19.

Per l'anno finanziario 1975, le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, nonché per la graduale regolazione di partite pregresse, restano stabilite nel complessivo importo di lire

53.500.000.000 e sono poste a carico del Ministero del tesoro.

Di detto importo lire 52.000.000.000 sono destinate per i fini di cui ai citati articoli 1 e 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171, e lire 1.500.000.000 alla graduale regolazione di partite pregresse.

ART. 20.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo complessivo di lire 701.313.573.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda stessa per l'anno 1975.

Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con quello per i trasporti e l'aviazione civile.

ART. 21.

Per l'anno finanziario 1975, le somme da corrispondere da parte del Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in relazione al regolamento (CEE) 1192/69 del Consiglio in data 26 giugno 1969, relativo alle norme per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (categorie II - III - IV - VIII, X e XV), ed al regolamento (CEE) 1191/69 del 26 giugno 1969, riguardante l'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, restano determinate rispettivamente in lire 374.937.003.000 ed in lire 291.228.975.000.

ART. 22.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975, del fondo iscritto al capitolo n. 6851 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti all'organizzazione e al funzionamento dei Commissariati del Governo presso le Regioni a statuto ordinario e per quelle relative alle Commissioni di controllo.

ART. 23.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1975, del fondo iscritto al capitolo n. 6852 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti al funzionamento dei tribunali amministrativi regionali.

ART. 24.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per le elezioni amministrative dal fondo iscritto al capitolo n. 6853 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 ai capitoli degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri di grazia e giustizia e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie alle forze di polizia, trasferte e trasporto delle forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico.

ART. 25.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 13.140.000.000 iscritto al capitolo numero 6445 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente è data facoltà al Ministro per il tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

ART. 26.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli numeri 6681, 6682, 6741, 6771, 6857, 6858, 6860 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro per il tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle Aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.

ART. 27.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975, dei fondi iscritti ai capitoli nn. 6801, 9517, 6802, 9525, 6803 e 9535 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni finanziarie previste da specifiche disposizioni legislative.

Il Ministro per il tesoro è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione all'effettiva incidenza delle operazioni finanziarie previste dalle varie disposizioni legislative, a variazioni compensative tra capitoli concernenti spese per interessi di debiti, tra questi capitoli e quelli relativi a rimborso di prestiti e viceversa, nonché tra capitoli attinenti a rimborso di prestiti, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

ART. 28.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione alla definizione dei rispettivi fabbisogni, a variazioni compensative tra il capitolo n. 4516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e i capitoli nn. 1901 e 1979 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

ART. 29.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli numeri 6856, 9001, 9516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonché ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.

ART. 30.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1108, 1445, 1507, 1574, 1635, 1717, 1795, 2007, 2075, 2233, 2959, 3344, 3587, 3848, 4027, 5040, 5279, 5872 e 6253 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975, il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione del Ministero medesimo le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

ART. 31.

Il Ministro per il tesoro ha facoltà di emettere, per l'anno finanziario 1975, buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonché l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1974 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.

È data facoltà, altresì, al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonché di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del Tesoro.

ART. 32.

Ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei

crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e II della legge stessa è fissato, per l'anno finanziario 1975, in lire 700 miliardi.

ART. 33.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 4498, 4499, 4543, 6171, 6254, 6403 e 6445 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro si applicano, per l'anno finanziario 1975, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 34.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 35.

I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 36.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo e secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 37.

Il fondo di riserva per le spese impreviste, da utilizzare ai termini dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, è stabilito, per l'anno finanziario 1975, in lire 10 miliardi.

ART. 38.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a dare attuazione alla decisione del Consiglio delle Comunità europee 22 marzo 1971, n. 71/143/CEE relativa all'istituzione di un meccanismo di concorso finanziario a medio termine, ed a tal fine ad effettuare nell'anno 1975, in una o più volte, operazioni finanziarie per l'acquisizione di un netto ricavo corrispondente all'ammontare del concorso dell'Italia, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito. Si applicano le norme di cui all'articolo 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034. Il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

ART. 39.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1975, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 3*).

ART. 40.

La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1975, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

ART. 41.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di

finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1975, è stabilito in 100.

ART. 42.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, anche in appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1975, del fondo iscritto al capitolo n. 6991 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti all'attuazione della riforma tributaria.

ART. 43.

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 651, la somma da assegnare al fondo speciale per il graduale e proporzionale risanamento dei bilanci dei comuni e delle province che non sono in pareggio economico sarà stabilita, per l'anno finanziario 1975, al momento in cui i relativi disavanzi saranno noti e sarà iscritta mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

ART. 44.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a variazioni compensative tra i capitoli nn. 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 e 1985 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1975, concernenti somme da attribuire alle Camere di commercio, alle Aziende autonome di soggiorno, cura o turismo, ai comuni, alle province e a talune regioni in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni.

ART. 45.

Alle spese di cui al capitolo 3105 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze si applicano, per l'anno finanziario 1975, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 46.

Alle spese di cui al capitolo n. 7901 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze si applicano, per l'anno fi-

nanziario 1975, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 47.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1094, 1101, 3465, 3859, 4298, 4660 e 5383 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1975, il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

ART. 48.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonché a pagare le spese per l'anno finanziario 1975 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze (*Appendice n. 1*).

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)

ART. 49.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1975, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 4*).

ART. 50.

La quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'anno finanziario 1975, è stabilita in lire 277.1 miliardi, di cui lire 157.1 miliardi iscritte al capitolo n. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e lire 120 miliardi da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro per il

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tesoro è autorizzato ad effettuare nello stesso anno. Si applicano a dette operazioni le norme di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853. Il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 51.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1975, il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)

ART. 52.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1975, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 5*).

ART. 53.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi, in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1975, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

ART. 54.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1100 e 1592 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1975, il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

ART. 55.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1975, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia (*Appendice n. 1*).

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

ART. 56.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1975, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 6*).

ART. 57.

Ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, lo stanziamento del capitolo n. 1685 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1975, concernente il fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero e degli uffici diplomatici e consolari, è fissato in lire 4.000.000.000.

ART. 58.

Ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera *b*), della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto Italo-Latino Americano, ratificata con legge 4 ottobre 1966, n. 794, la quota speciale da versare dall'Italia è stabilita, per l'anno finanziario 1975, in lire 550.000.000.

ART. 59.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per gli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli n. 1503 e n. 2503 concernenti, rispettivamente, l'indennità al personale in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria e gli assegni di sede al personale in servizio nelle istituzioni culturali e scolastiche all'estero.

ART. 60.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro per gli affari esteri, dai capitoli n. 1501 ai capitoli n. 1017 e n. 1503 i fondi occorrenti per l'attuazione della legge 17 luglio 1970, n. 569, riguardante modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle Rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari.

ART. 61.

Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui all'articolo 12 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612, è determinato, per l'anno finanziario 1975, in lire 207.000.000.

ART. 62.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1110 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1975, il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

ART. 63.

È approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1975, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (*Appendice n. 1*).

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)

ART. 64.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1975 in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 7*).

ART. 65.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'assegnazione di lire 44.000.000 per i servizi già in gestione al soppresso Ministero del-

l'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27.

ART. 66.

Lo stanziamento destinato alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria, agli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e agli Istituti scientifici speciali per l'acquisto o il noleggio di attrezzature didattiche e scientifiche, ivi comprese le dotazioni librerie degli Istituti e delle biblioteche di facoltà e per il loro funzionamento, è stabilito, per l'anno finanziario 1975, in lire 14.500.000.000.

ART. 67.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti, rispettivamente, assegnazioni per spese di personale e per spese di funzionamento degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale e di istruzione artistica, dotati di autonomia amministrativa.

ART. 68.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione tra i competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1975, del fondo iscritto al capitolo n. 6091 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi all'attuazione dei provvedimenti emanati in applicazione della legge 30 luglio 1973, n. 477, concernente delega al Governo per la emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato.

ART. 69.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1119, 1754, 4343 e 4862 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1975, il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasfe-

rire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

ART. 70.

E autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1975, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 8*).

ART. 71.

E autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 5.000.000 per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour e per il funzionamento della Commissione a tale scopo istituita.

ART. 72.

E autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'assegnazione di lire 12.200 milioni per gli interventi assistenziali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, nonché per altre esigenze di carattere straordinario od urgente o di carattere perequativo in relazione alle necessità degli enti assistenziali nelle diverse regioni.

ART. 73.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1975, quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

ART. 74.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 2 dicembre 1969, n. 968, occorrente per provvedere, nei casi di calamità pubbliche, alle momentanee deficienze di fondi presso le scuole centrali antincendi e i comandi provinciali dei vigili del fuoco rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissato per l'anno finanziario 1975, in lire 200.000.000.

ART. 75.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1975, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

ART. 76.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonché il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1975, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 1*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.

ART. 77.

I pagamenti sul capitolo n. 188 dello stato di previsione della spesa del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'anno finanziario 1975, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

ART. 78.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, nonché il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1975, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 2*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

ART. 79.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, nonché il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1975, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 3*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso al bilancio predetto.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

ART. 80.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1975, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 9*).

ART. 81.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 73.118.000.000, per provvedere ai sottoindicati interventi con esclusione, per le regioni a statuto ordinario, di quelli attribuiti alla competenza delle medesime dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8:

a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di opere pubbliche esistenti;

b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonché alle escavazioni marittime;

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

c) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 56 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura;

g) alla spesa per l'esecuzione di lavori per il risanamento, il consolidamento ed il trasferimento di abitati, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445, e successive estensioni e modificazioni;

h) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940 e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168 e 18 luglio 1962, n. 1101, nonché dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 141, limitatamente alla riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani o rurali.

ART. 82.

E autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 8.500.000.000, di cui lire 3.500.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonché in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 - integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649,

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diverso dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 -; nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240; nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificati, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217; nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607:

a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, nonché dei beni delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria;

b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;

c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

d) all'esecuzione dei piani di ricostruzione.

ART. 83.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 3.500.000.000, per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di edifici di culto in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168, e per la ricostruzione di quelli di cui all'articolo 9 della predetta legge 18 aprile 1962, n. 168.

ART. 84.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi in capitale a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti autorizzati, ricadenti nei territori delle Regioni a statuto speciale o aventi carattere interregionale, per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli

acquedotti, nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, concernente norme delegate previste dall'articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129.

ART. 85.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 2.000.000.000 per provvedere alla concessione di contributi a fondo perduto a favore dei lavoratori dipendenti o autonomi di cui all'articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

ART. 86.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 1.000.000.000 per il completamento di opere di pubblica utilità in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.

ART. 87.

È stabilito, per l'anno finanziario 1975, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 ottobre 1951, n. 1402, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, il limite di impegno di lire 1.510.000.000, di cui:

1) lire 10.000.000 per la concessione del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore di Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;

2) lire 750.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:

a) di contributi costanti da pagarsi, ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

b) dei contributi rateali, ai sensi del punto secondo dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;

3) lire 750.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

ART. 88.

Sono stabiliti, per l'anno finanziario 1975, i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

1) sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 250.000.000;

2) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali nelle Regioni a statuto speciale mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 208.000.000 di cui:

a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589 del 1949 e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 12.000.000;

b) per opere elettriche ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589 del 1949 e della legge 22 giugno 1950, n. 480, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 20.000.000;

c) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589 del 1949, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 170.000.000 di cui lire 150 milioni per le opere previste dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 506;

d) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali, ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, nonché per la costruzione, sistemazione e restauro degli archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 6.000.000.

ART. 89.

È stabilito, per l'anno finanziario 1975, un limite di impegno di lire 30.000.000 per la concessione di contributi costanti trentacinquennali a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti autorizzati rica-

denti nei territori delle Regioni a statuto speciale o aventi carattere interregionale per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue di cui agli articoli 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, concernente norme delegate previste dall'articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129.

ART. 90.

È stabilito, per l'anno finanziario 1975, il limite di impegno di lire 4.000.000.000 per gli adempimenti previsti dall'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la concessione di contributi nel pagamento di interessi sui mutui contratti per iniziative da realizzare su aree in concessione.

ART. 91.

È stabilito per l'anno finanziario 1975, il limite d'impegno di lire 2.000.000.000, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, per le maggiori spese derivanti da aggiudicazione di appalto con offerta anche in aumento, da revisione di prezzi o da lavori che si rendessero necessari in corso d'opera.

ART. 92.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481 e 19 febbraio 1970, n. 76, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvederà, per le opere manutentorie a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e per le opere di carattere straordinario a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.

ART. 93.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei la-

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

veri pubblici connesse con l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, primo comma, che disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare e dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 516, integrato dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 576.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere:

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 2001 e 2101 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1975, in relazione ad eventuali modifiche al riparto dello stanziamento di cui all'articolo 137 del nuovo codice della strada;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 8704 e 8705 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11, terzo comma, della legge 23 febbraio 1968, n. 124;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 1025, 1026, 1027 e 1139 ed a quelle fra i capitoli nn. 9009 e 9154 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491 e dal decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 7904 e 8002 ed a quelle fra i capitoli nn. 9010 e 9152 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto degli stanziamenti previsti dal decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 8245, 9014 e 9015 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dalla legge 19 dicembre 1973, n. 837.

ART. 94.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1122 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1975, il Ministro per il tesoro è au-

torizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

ART. 95.

È approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1975, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (*Appendice n. 1*).

Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonché le iscrizioni ai competenti capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

ART. 96.

Alle spese di cui al capitolo 149 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade si applicano, per l'anno 1975, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e disposizioni relative)

ART. 97.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per l'anno finanziario 1975, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 10*).

ART. 98.

È stabilito, per l'anno finanziario 1975, in relazione alla deliberazione del CIPE del 28 gennaio 1971, il limite d'impegno di lire 1.500.000.000, per la concessione di contributi nelle spese per la costruzione della linea

e per la provvista del materiale rotabile e di esercizio di ferrovie metropolitane, ai sensi della legge 29 dicembre 1969, n. 1042.

ART. 99.

Alle spese di cui al capitolo n. 7203 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile si applicano, per l'anno finanziario 1975, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 100.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, variazioni compensative fra gli stanziamenti dei capitoli nn. 1510 e 1511 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

ART. 101.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese, concernenti l'anno finanziario 1975, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (*Appendice n. 1*).

ART. 102.

L'ammontare del fondo di dotazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1975, in lire 35.000.000.000.

ART. 103.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'anno finanziario 1975, a favore dei quali è data facoltà al Ministro per il tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla conta-

bilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)

ART. 104.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1975, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 11*).

ART. 105.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1975, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 1*).

ART. 106.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1975, a favore dei quali è data facoltà al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

ART. 107.

Alle spese di cui ai capitoli n. 501 e n. 502 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si applicano, per l'anno finanziario 1975, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 108.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1975, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 2*).

ART. 109.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1975, a favore dei quali è data facoltà al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

ART. 110.

Alle spese di cui ai capitoli n. 296, n. 300 e n. 305 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si applicano, per l'anno finanziario 1975, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 111.

Alle spese di cui ai capitoli n. 531, n. 532, n. 539 e n. 542 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si applicano, per l'anno finanziario 1975, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

ART. 112.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1975, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 12*).

ART. 113.

Sono autorizzate per l'anno finanziario 1975, le seguenti spese:

lire 162.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;

lire 828.000.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi; per concorso nelle spese sostenute da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprietà e avuti in concessione; per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;

lire 1.000.000 per l'applicazione dei cippi di frontiera;

lire 106.982.105.000 per i servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione; basi e difese navali; depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; assistenza alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture; lavori e servizi relativi), nonché per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori di infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949, approvati con legge 1° agosto 1949, n. 465; per studi ed esperienze, compresi gli oneri relativi agli impianti tecnici e logistici, nonché per l'acquisto ed esproprio di terreni; per il Centro di energia nucleare e per il Poligono sperimentale interforze; per la codificazione dei materiali e per la difesa aerea; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Esercito (unità sanitarie da campo e relative dotazioni; serie di riserva del vestiario; acquisizione di armi, armamenti e munizioni, di materiali del Genio, di materiali delle trasmissioni, delle telecomunicazioni e per la difesa nucleare, batteriologica e chimica; di mezzi di trasporto ruotati, cingolati e da combattimento, di aeromobili e di parti di ricambio; lubrificanti e combustibili; infrastrutture demaniali). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per la codificazione dei materiali; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture della Marina (costruzione, acquisto, trasformazione e manutenzione straordinaria di unità navali e di aeromobili, genio navale, genio militare, armi ed armamenti navali, nuove armi, telecomunicazioni, impianti, basi e difese; costituzione di scorte di viveri, vestiario, casermaggio e

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

materiale sanitario; servizio automobilistico; infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo; materiali speciali e parti di ricambio). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per la codificazione dei materiali; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Aeronautica militare (costruzioni aeronautiche; armi e munizioni; nuove armi; servizio automobilistico; combustibili, lubrificanti e gas, demanio aeronautico; telecomunicazioni e assistenza al volo; difesa nucleare, batteriologica e chimica; vestiario e casermaggio; servizi meccanografici; infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo; gruppi elettrogeni e macchine elettriche; materiali speciali e parti di ricambio). Spese di trasporto di materiali acquisiti in dipendenza di accordi internazionali. Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per la codificazione dei materiali; per il potenziamento dei servizi tecnici e logistici dell'Arma dei carabinieri: artiglieria, motorizzazione, genio militare e telecomunicazioni, polizia giudiziaria e commissariato.

ART. 114.

Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli nn. 4001, 4002, 4003, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1975, della somma di complessive lire 106.982.105.000 autorizzata con l'articolo 113 della presente legge.

ART. 115.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1975, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dei regi decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384, e 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; del decreto legislativo 7 maggio, 1948, n. 810 e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 nonché delle leggi 10 aprile 1954, n. 113 e 31 luglio 1954, n. 599.

ART. 116.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 1801, 1831, 1871, 1872, 2801, 2802, 2809, 2810, 4001, 4002,

4003, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1975, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 117.

Le somme occorrenti per provvedere - ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, e dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 - alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari e degli Enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonché alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le Navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina militare, sono fissate, per l'anno finanziario 1975, come segue:

Esercito	L.	8.950.000.000
Marina	»	9.000.000.000
Aeronautica	»	5.650.000.000
Arma dei carabinieri	»	4.400.000.000

ART. 118.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1975, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

ART. 119.

Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è fissato, per l'anno finanziario 1975, come appresso:

<i>a) Militari specializzati:</i>		
Esercito	n.	21.000
Marina	»	17.000
Aeronautica	»	35.650
<i>b) Militari aiuto-specialisti:</i>		
Esercito	n.	40.000
Marina	»	13.000
Aeronautica	»	12.830

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 120.

Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556, è stabilito, per l'anno finanziario 1975, in 400 unità.

ART. 121.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è stabilito, per l'anno finanziario 1975, come appresso:

sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti	n. 45
guardiamarina	» 75

ART. 122.

Il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è stabilito, per l'anno finanziario 1975, in 200 unità.

ART. 123.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 371, è stabilito, per l'anno finanziario 1975, come appresso:

Esercito	n. 600
Arma dei carabinieri	» 64
Marina	» 200
Aeronautica	» 1.900

ART. 124.

La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria ed in rafferma, per l'anno finanziario 1975, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti	n. 7.000
graduati e militari di truppa	» 21.000

ART. 125.

Il numero globale dei capi di 1^a, 2^a e 3^a classe e dei secondi capi della Marina militare è stabilito, per l'anno finanziario 1975, a norma dell'articolo 18, secondo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, in 8.000 unità.

ART. 126.

La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1975, a norma dell'articolo 18, quarto comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti	n.	7.000
sergenti raffermati di leva	»	600
sottocapi e comuni volontari	»	4.459
sottocapi raffermati di leva	»	1.200

ART. 127.

A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma è fissata, per l'anno finanziario 1975, come appresso:

sergenti	n.	10.400
graduati e militari di truppa	»	3.850

Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, è stabilito, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 4.500 unità.

ART. 128.

La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonché le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, sono stabilite in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1975 (*Elenco*

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

*(Stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste e
disposizioni relative)*

ART. 129.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1975, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella numero 13*).

ART. 130.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 marzo 1971, n. 144, l'assegnazione a favore della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per le spese generali di funzionamento è stabilita, per l'anno finanziario 1975, in lire 6.900.000.000.

ART. 131.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 3575 e 4582 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1975, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 132.

Le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1975, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

ART. 133.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1118 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1975, il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasferire, con propri

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

ART. 134.

È approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1975, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (*Appendice n. 1*).

ART. 135.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, nell'anno finanziario 1975, le eventuali variazioni al bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)

ART. 136.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1975, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 14*).

ART. 137.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1099, 3537, 4550 e 5046 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1975, il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)

ART. 138.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1975, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 15*).

ART. 139.

Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura è stabilito, per l'anno finanziario 1975, ai termini dell'articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, in lire 11.380.000.000.

ART. 140.

Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei « sussidi straordinari di disoccupazione », previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'anno finanziario 1975, in lire 100.000.000.

ART. 141.

Il contributo dello Stato al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni è stabilito, per l'anno finanziario 1975, in lire 20.000.000.000.

ART. 142.

Il Ministro per il tesoro è, autorizzato, per l'anno finanziario 1975, a trasferire, su proposta dei Ministeri interessati, dai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - rubrica Ispettorato del lavoro - allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigian-

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

nato, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.

ART. 143.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1975, le variazioni compensative connesse con l'inquadramento, nel ruolo dei collocatori comunali, dei corrispondenti di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ai termini dell'articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336.

ART. 144.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1099, 1535 e 2535 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1975, il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative)

ART. 145.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1975, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 16*).

ART. 146.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1101 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1975, il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative)

ART. 147.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1975, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 17*).

ART. 148.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 200.000.000 per le sistemazioni difensive previste dal regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 e successive modificazioni e dalla legge 27 dicembre 1973, n. 878.

ART. 149.

La somma di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissata, per l'anno finanziario 1975, in lire 90.000.000.

ART. 150.

Alle spese di cui al capitolo n. 3061 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile si applicano, per l'anno finanziario 1975, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 151.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1101 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1975, il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali e disposizioni relative)

ART. 152.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1975, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 18*).

ART. 153.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1099 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario 1975, il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)

ART. 154.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1975, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 19*).

ART. 155.

Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, è stabilito, per l'anno finanziario 1975, in lire 50.000.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

ART. 156.

Lo stanziamento di lire 19.000.000.000, iscritto al capitolo n. 1576 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1975, quale fondo nazionale ospedaliero, è comprensivo della somma di lire 5 miliardi destinata, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 33 della legge 12 febbraio

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1968, n. 132, alla concessione di contributi diretti a fronteggiare esigenze funzionali degli enti ospedalieri in condizioni di particolari necessità in rapporto alle finalità di cui all'articolo 2 della legge medesima.

ART. 157.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, al capitolo n. 2535 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1975, le somme - corrispondenti ai versamenti che affluiranno al capitolo n. 3612 dello stato di previsione dell'entrata per il medesimo anno finanziario - occorrenti per l'organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi, ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.

ART. 158.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 4039 e 4081 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 1975, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 159.

Per l'anno finanziario 1975 la somma da erogare per compensi per iniziative e prestazioni dirette all'incremento delle attività dell'Istituto superiore di sanità, ai sensi dell'articolo 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519, è stabilita, tenuto conto del secondo comma dell'articolo 25 della legge 15 novembre 1973, n. 734, in lire 800.000.000.

ART. 160.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli n. 1101 e n. 4536 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1975, il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e disposizioni relative)

ART. 161.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1975, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 20*).

ART. 162.

Alle spese di cui ai capitoli n. 2562, n. 2563 e n. 2564 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, si applicano, per l'anno finanziario 1975, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 163.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1100 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1975, il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(Quadro generale riassuntivo)

ART. 164.

È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1975 con le tabelle allegate.

(Disposizioni diverse)

ART. 165.

È data facoltà al Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1975 buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'ammontare di detti buoni poliennali

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

non può superare la differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese — maggiorata dell'importo dei buoni poliennali scadenti nel corso dell'anno finanziario — ed è devoluto, al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura della differenza e del rimborso suddetti. Per essi si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

Detti buoni poliennali del Tesoro possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo dei buoni poliennali del Tesoro in scadenza al 1° aprile 1975 ed al 1° ottobre 1975.

Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, ivi compreso l'importo relativo a rate di interessi pertinenti all'anno 1975, si farà fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941, con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 166.

Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1974-75 e 1975-76, restano stabilite, per l'anno finanziario 1975, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

ART. 167.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1975, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

ART. 168.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione della spesa delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione.

ART. 169.

Il Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede, con propri decreti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento e, per ciascuno di essi, alla indicazione delle somme da destinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Il Ministro per il tesoro, con propri decreti, provvederà, altresì, a trasferire dai capitoli individuati coi i decreti di cui al comma precedente ad apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ed in quelli della spesa delle Amministrazioni ed Aziende autonome, l'importo differenziale tra le somme indicate per ciascuno dei predetti capitoli e quelle effettivamente destinate agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, da devolvere per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

ART. 170.

Agli effetti di cui al quarto comma dell'articolo 129 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed aggiunte, negli elenchi n. 8 e n. 9 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono indicate le sezioni e le categorie in cui viene ripartita la spesa del bilancio per l'anno finanziario 1975.

Tale ripartizione è realizzata nei riassunti per sezioni e per categorie che completano ciascuno stato di previsione della spesa, nel cui ambito, e per ciascun titolo di bilancio, le categorie della spesa sono raggruppate in rubriche.

ART. 171.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, la previsione di lire 1.424.000.000.000 iscritta al capitolo numero 2000 dello stato di previsione dell'entrata, fra i capitoli concernenti i tributi influenzati dall'applicazione dei decreti-legge in

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

materia fiscale emanati in data 6 luglio 1974, rispettivamente nn. 251, 254, 258, 259 e 260, in relazione al perfezionamento dei decreti-legge stessi.

ART. 172.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento di somme tra i capitoli concernenti « Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa » iscritti negli stati di previsione della spesa dei singoli Dicasteri.

Analogo trasferimento può essere effettuato tra i capitoli stessi e quello n. 4351 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, concernente « Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa ».

ART. 173.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283, sull'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia.

ART. 174.

I residui risultanti al 1° gennaio 1975 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, soppressi in seguito alla istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

PAGINA BIANCA

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO
PER L'ANNO FINANZIARIO 1975**

BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1975

S P E S A		
TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento):		
Tesoro		7.923.408.046.000
Organi costituzionali dello Stato	125.153.000.000	
Organi e Servizi generali dello Stato	83.927.375.000	
Amministrazione del tesoro	3.758.323.582.000	
Altri servizi	13.180.774.000	
Pensioni e danni di guerra	498.134.520.000	
Interessi sui prestiti	1.727.149.147.000	
Fondo per i provvedimenti legislativi in corso	291.028.000.000	
Fondi di riserva	210.000.000.000	
Finanza regionale e locale	1.197.316.303.000	
Ammortamento di beni mobili	19.195.345.000	
Finanze		4.178.193.822.000
Servizi	1.577.188.487.000	
Finanza regionale e locale	2.586.005.335.000	
Ammortamento di beni immobili patrimoniali	15.000.000.000	
Bilancio e programmazione economica		6.983.120.000
Grazia e giustizia		276.097.378.000
Affari esteri		163.358.871.000
Pubblica istruzione		3.863.635.940.000
Interno		833.077.564.000
Pubblica sicurezza ed antincendi	486.825.236.000	
Assistenza e beneficenza	197.905.470.000	
Altri servizi	148.346.858.000	
Lavori pubblici		60.773.331.000
Trasporti e aviazione civile		237.366.346.000
Poste e telecomunicazioni		238.626.000
Difesa		2.428.294.546.000
Agricoltura e foreste		79.956.425.000
Industria, commercio e artigianato		15.251.075.000
Lavoro e previdenza sociale		2.143.559.150.000
Servizi	74.757.150.000	
Previdenza ed assistenza	2.068.802.000.000	
Commercio con l'estero		29.552.700.000
Marina mercantile		126.000.132.000
Partecipazioni statali		1.377.545.000
Sanità		217.752.934.000
Turismo e spettacolo		48.470.387.000
		22.633.347.938.000
		22.633.347.938.000

segue: QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL

TITOLO III. — ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI	59.331.378.000
TOTALE TITOLI I, II E III	21.061.571.713.000
ACCENSIONE DI PRESTITI	1.040.040.000.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	22.101.611.713.000

BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1975

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento):		
Tesoro		3.753.545.185.000
Organi e servizi generali dello Stato	75.000.000.000	
Amministrazione del tesoro	1.728.505.108.000	
Anticipazioni a copertura disavanzi gestione di aziende autonome	1.309.047.077.000	
Fondo per i provvedimenti legislativi in corso	622.993.000.000	
Finanza regionale e locale	18.000.000.000	
Finanze		3.625.100.000
Bilancio e programmazione economica		182.100.000.000
Grazia e giustizia		6.500.000.000
Affari esteri		1.500.000.000
Pubblica istruzione		25.571.000.000
Interno		100.000.000
Lavori pubblici		578.588.685.000
Trasporti e aviazione civile		34.018.000.000
Difesa		23.027.350.000
Agricoltura e foreste		203.447.563.000
Industria, commercio e artigianato		115.238.000.000
Lavoro e previdenza sociale		20.385.000.000
Commercio con l'estero		250.000.000
Marina mercantile		54.320.000.000
Partecipazioni statali		—
Sanità		350.000.000
Turismo e spettacolo		25.594.250.000
		5.028.160.133.000
		5.028.160.133.000
	TOTALE TITOLI I E II	27.661.508.071.000
		27.661.508.071.000
RIMBORSO DI PRESTITI		1.813.096.130.000
		1.813.096.130.000
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	29.474.604.201.000
		29.474.604.201.000
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	22.101.611.713.000
		22.101.611.713.000
	DIFFERENZA	7.372.992.488.000(-)
		7.372.992.488.000(-)

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO 1 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1975 CLASSIFICATE PER VOCI FUNZIONALI

MINISTERI	Amministrazione generale	Difesa nazionale	Giustizia	Sicurezza pubblica	Relazioni internazionali	Istruzione e cultura	Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	Azione ed interventi nel campo sociale	Traporti e comunicazioni	Azione ed interventi nel campo economico	Interventi a favore della finanza regionale e locale	Oneri non ripartibili	Totale delle spese correnti ed in conto capitale
Tesoro	521.656	16.600	—	—	656.524	248.419	79.193	889.672	2.722.969	1.991.894	1.285.155	(a) 3.324.931	11.676.563
Finanze	622.609	—	—	—	—	140.238	107	399	12	78.000	2.586.005	754.399	4.161.819
Bilancio e programmazione economica	6.983	—	—	—	—	—	—	801	—	—	182.100	—	189.083
Grazia e giustizia	35	—	281.761	—	—	22.637	—	15.123	—	580	—	—	282.597
Affari esteri	—	—	—	—	126.539	3.889.157	—	50	—	—	—	—	164.859
Pubblica istruzione	—	—	—	486.824	—	6.611	100	197.906	—	—	88.291	—	3.889.207
Interno	53.446	—	—	—	—	49.679	199.315	71.494	86.194	201.605	—	—	883.178
Lavori pubblici	11.075	—	20.000	—	—	—	—	—	271.099	—	—	—	639.362
Trasporti e aviazione civile	285	—	—	—	—	—	—	—	239	—	—	—	271.384
Difesa	—	—	—	—	—	—	2.140	—	19.156	—	—	—	239
Poste e telecomunicazioni	—	2.043.063	—	386.963	—	—	—	—	—	—	—	—	2.451.322
Agricoltura e foreste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	283.404	—	—	283.404
Industria, commercio e artigianato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130.489	—	—	130.489
Lavoro e previdenza sociale	—	—	—	—	—	—	—	2.163.944	—	—	—	—	2.163.944
Commercio estero	—	—	—	—	4	—	—	—	—	29.799	—	—	29.803
Marina mercantile	—	—	—	—	—	—	—	4.050	175.157	1.113	—	—	180.320
Partecipazioni statali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.377	—	—	1.377
Sanità	—	—	—	—	—	—	—	218.103	—	—	—	—	218.103
Turismo e spettacolo	—	—	—	—	—	41.560	—	30	—	32.475	—	—	74.065
	1.216.089	2.059.663	301.761	873.787	783.067	4.398.351	280.855	3.561.572	3.274.826	2.690.656	4.141.551	4.079.330	27.661.508

(a) Di cui milioni 914.021 concernono accantonamenti negli appositi fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO 2 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (I)

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1975 CLASSIFICATE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO

MINISTERI	SPESE CORRENTI										TOTALE
	Servizi degli Organi costituzionali dello Stato	Personale in attività di servizio	Personale in quiescenza	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti	Interessi	Poste correttive e compensative delle entrate	Ammortamenti	Somme non attribuibili	(a)	
(milioni di lire)											
Tesoro	125.153	112.020	1.065.924	177.361	3.574.622	1.727.149	366.300	19.145	765.184	7.923.498	
Finanze	—	462.942	5.100	108.910	2.819.602	13.150	745.113	15.000	8.377	4.178.194	
Bilancio e programmazione economica	—	1.272	105	2.967	2.638	—	—	—	1	6.983	
Grazia e giustizia	—	216.227	1.920	51.472	7.463	—	—	—	15	276.097	
Affari esteri	—	89.045	1.030	33.439	35.842	—	4.000	—	3	163.359	
Pubblica Istruzione	—	3.415.415	3.597	104.375	297.238	—	1	—	43.010	3.863.636	
Interno	—	433.166	15.738	92.121	288.603	—	850	—	2.600	833.078	
Lavori pubblici	—	31.940	3.308	23.743	1.630	—	2	—	150	60.773	
Trasporti e aviazione civile	—	21.104	440	9.259	206.558	—	5	—	—	237.366	
Poste e telecomunicazioni	—	179	17	42	1	—	—	—	—	239	
Difesa	—	1.131.506	46.164	1.190.237	17.942	—	—	—	14.447	2.428.295	
Agricoltura e foreste	—	44.618	3.600	11.207	19.926	—	—	—	605	79.566	
Industria, commercio e artigianato	—	8.061	330	2.348	4.503	—	7	—	2	15.251	
Lavoro e previdenza sociale	—	64.625	867	9.152	2.068.913	—	—	—	2	2.143.559	
Commercio estero	—	2.581	502	12.530	13.889	—	—	—	1	29.553	
Marina mercantile	—	7.813	246	5.223	112.628	—	90	—	—	126.000	
Partecipazioni statali	—	1.016	33	325	2	—	—	—	1	1.377	
Sanità	—	12.840	848	48.872	155.186	—	1	—	6	217.753	
Turismo e spettacolo	—	1.773	404	1.961	44.332	—	—	—	1	48.471	
	125.153	6.067.142	1.150.173	1.886.094	9.671.518	1.740.299	1.144.369	34.195	824.416	22.633.348	

(a) Di cui milioni 291.028 concernono accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso e milioni 225.000 un fondo da ripartire in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza.

